# OGGETTO: «GESTIONE SEPARATA» INPS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DEL 2019

Per i **soggetti iscritti in via esclusiva alla cosiddetta** «<u>Gestione separata</u>» dell'INPS (art. 2, comma 26, legge n. 335/95), l'aliquota contributiva e di computo è pari, dall'anno 2018, al 33 % (art 2, comma 57, legge n. 92/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE 15 e 14 del 2012).

Da luglio 2017 (in base alla legge n. 81/2017), inoltre, per i <u>collaboratori</u>, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, <u>i titolari degli uffici di amministrazione</u>, i sindaci e revisori, **iscritti in via esclusiva alla** «*Gestione separata*», **non pensionati e privi di partita IVA**, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 % (CONFIMI ROMAGNA NEWS 18/2017).

Per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria è confermata l'ulteriore aliquota contributiva dello 0,72 %, istituita (dall'art. 59, comma 16, legge n. 449/1997) per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale (messaggio INPS 27090/2007, riportato su API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2007).

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla «Gestione separata» e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'art. 1, comma 79, legge n. 247/2007) è stabilita (dall'anno 2017) in misura pari al 25 % (art. 1, comma 165, legge n. 232/2016).

Per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie**, per l'anno in corso è confermata l'aliquota al 24 % (CONFIMI ROMAGNA NEWS 4/2018).

Di conseguenza, le aliquote dovute per la contribuzione alla «Gestione separata» per il 2019 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la	34,23%
contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	(33,00 + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	1 66 /
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Liberi professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

### Ripartizione dell'onere contributivo

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

# Si rammenta che:

- il versamento dei contributi deve essere eseguito dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico;

- per i professionisti iscritti alla «*Gestione separata*», l'onere contributivo è tutto a carico degli stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).

# Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto dell'art. 51, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, in base al quale <u>le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (cd principio di cassa allargato).</u>

Da ciò consegue che sui compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2019 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2018: 24 % per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72 % (oppure 34,23 % = 33,72+0,51) per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria.

# Massimale annuale di reddito

Le <u>predette aliquote sono applicabili</u>, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla «*Gestione separata*» <u>fino al raggiungimento del massimale che, per il 2019, è di € 102.543,00</u> (art. 2, comma 18, legge n. 335/95).

### Minimale - Accredito contributivo

Per quanto concerne l'accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, legge n. 233/1990, per l'anno 2019 lo stesso è pari a € 15.878,00.

Pertanto, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24 % avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo di € 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo pari a:

- € 4.083,82 (di cui € 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72%;
- € 5.354,06 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- € 5.435,04 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
€ 15.878,00	24%	€ 3.810,72
€ 15.878,00	25,72%	€ 4.083,82 (IVS € 3.969,5)
€ 15.878,00	33,72%	€ 5.354,06 (IVS € 5.239,74)
€ 15.878,00	34,23%	€ 5.435,04 (IVS € 5.239,74)